



Francesca Filauri

NOTAIO

Allegato "G" all'atto a Rep.n. 33568/14112-----

-----STATUTO DELLA SOCIETA'-----

-**"E.S.CO. BIM TRONTO E COMUNI DEL TRONTO S.P.A."** DENO--

-----**MINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA**-----

-----**ARTICOLO 1**-----

1.1 E' costituita una Società per azioni con la denominazione di **"E.S.CO. BIM TRONTO E COMUNI DEL TRONTO S.P.A."**.-----

-----**ARTICOLO 2**-----

2.1 La sede della società è fissata in Ascoli Piceno all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.-----

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e comunque nel territorio di competenza del CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO di Ascoli Piceno e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), in coerenza con gli indirizzi ricevuti dai soci in assemblea ordinaria sempre e comunque aventi sede nel territorio di competenza del CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME

TRONTO di Ascoli Piceno.-----

2.3 La Società potrà altresì istituire o sopprimere sedi secondarie e trasferire la sede legale in altro Comune il cui territorio è nella competenza del CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO di Ascoli Piceno.

-----**ARTICOLO 3**-----

3.1 La Società, quale impresa in delegazione interorganica dei soci, esclusivamente enti locali e/o enti pubblici, ha per oggetto esclusivo:-----

- la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi nonché l'erogazione di servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete e non, e connessi investimenti e attività accessorie e complementari, direttamente all'utenza ovvero in due fasi prima agli enti soci e poi all'utenza in linea (per quest'ultima erogazione) con gli indirizzi ricevuti dagli enti soci da valutarsi per ogni singolo servizio pubblico locale e, ai sensi di legge, l'esercizio di attività in libero mercato;-----

- l'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali a favore degli enti soci o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di rece-

pimento.-----

-----Ciò premesso la Società ha per oggetto le seguenti
attività:-----

- la progettazione e la realizzazione di opere pubbli-
che sulla base di accordi di programma tra amministra-
zioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del
D.Lgs.n. 50/2016;-----

- la realizzazione e la gestione di opere pubbliche
nonché di impianti pubblici in materia energetica;-----

- servizi di committenza, ivi incluse le attività di
committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatri-
ci di cui all'art. 3, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016;-----

- l'esercizio, in via diretta e/o attraverso società ed
enti di partecipazione pubblica, di attività nel campo
della ricerca, produzione, approvvigionamento, traspor-
to, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita,
utilizzo e recupero delle energie, ivi inclusi i siste-
mi logistici integrati e la conservazione del patrimo-
nio ambientale, promuovendo anche le capacità profes-
sionali e di impresa esistenti sul territorio, perse-
guendo la riduzione ed il contenimento dell'inquinamen-
to atmosferico e la conseguente ricerca ed approvvi-
gionamento di tecnologie adatte allo scopo, anche me-

diante l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e convegni.-----

3.2 La Società, per il perseguimento dello scopo sociale, si prefigge di operare prevalentemente in veste di E. S. Co. (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea ovvero di società di servizi energetici, promuovere l'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche del T. P. F. (Third Party Financing) e del P. F. (Project Financing) per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, promuovere, anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel settore del risparmio energetico, e tutelare le capacità occupazionali.-----

-----Più in particolare la Società svolgerà:-----

- a) diagnosi energetiche, comprensive dei fattori di ag-
giustamento;-----
- b) verifica della corrispondenza degli impianti e delle
attrezzature oggetto dell'intervento di miglioramento
dell'efficienza energetica alla legislazione e alla
normativa di riferimento con individuazione degli even-
tuali interventi di adeguamento e di mantenimento della
rispondenza ai requisiti cogenti;-----
- c) elaborazione di studi di fattibilità, preliminari

alla progettazione, con analisi tecnico-economica e scelta delle soluzioni più vantaggiose in termini di efficienza energetica e di convenienza economica;-----

d) progettazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica da realizzare, con la redazione delle specifiche tecniche;-----

e) realizzazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;-----

f) gestione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e conduzione degli stessi garantendone la resa ottimale ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica ed economica;-----

g) manutenzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurandone il mantenimento in efficienza;-----

h) monitoraggio del sistema di domanda e consumo di energia, verifica dei consumi, delle prestazioni e dei risultati conseguiti secondo metodologie, anche statistiche, concordate con il cliente o cogenti;-----

i) presentazione di adeguati rapporti periodici al cliente che permettano un confronto omogeneo dei consumi e del risparmio di energia per la durata contrattuale; ai fini della omogeneità del confronto devono essere inclusi anche eventuali aspetti indiretti quali le variazioni dei consumi di risorse naturali (per esempio

l'acqua);-----

j) supporto tecnico per l'acquisizione e/o la gestione di finanziamenti, incentivi, bandi inerenti interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;-----

k) attività di formazione e informazione dell'utente;---

l) certificazione energetica degli edifici;-----

m) finanziamento dell'intervento di miglioramento dell'efficienza energetica;-----

n) acquisto dei vettori energetici necessari per l'erogazione del servizio di efficienza energetica;-----

o) sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, sempre finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica;-----

p) ottimizzazione economica dei contratti di fornitura eventualmente anche mediante modifica dei profili di prelievo dei vettori energetici.-----

3.3 La società potrà effettuare, altresì, le seguenti attività:-----

a) produzione, acquisto, trasporto, trattamento e distribuzione di gas combustibili, del calore e dei fluidi energetici in generale;-----

b) produzione e distribuzione di energia elettrica e calore anche combinati, e loro utilizzazione, acquisto e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;-----

c) impianto, realizzazione ed esercizio delle reti di

pubblica illuminazione;-----

d) impianto ed esercizio delle reti semaforiche e servizi connessi;-----

e) manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della delega quale "terzo responsabile" agli effetti del D.P.R. 26 agosto 1933 n. 412 ed erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia - gestione calore";-----

f) servizi e manutenzioni riferiti alla viabilità, alla circolazione stradale e relativa segnaletica, ai posteggi e servizi connessi;-----

g) manutenzione forestale, di parchi e giardini;-----

h) salvaguardia e igiene dell'ambiente compreso il risanamento e la bonifica di aree in degrado;-----

i) lavori di difesa e sistemazione idraulica e montana;

l) gestione del patrimonio boschivo e commercio di legname di qualsiasi specie;-----

m) realizzazione e gestione in proprio o per conto terzi di reti di telecomunicazione per servizi globali e/o locali, impianti e attrezzature fisse e mobili, reti dedicate e/o integrate comprese le attività di progettazione, gestione, manutenzione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazioni, teleinformatica, telematica ed elettronica;-----

- n) servizi amministrativi in genere per conto di enti pubblici e privati;-----
- o) gestione di impianti e strutture sportivi e ricreativi;-----
- p) coordinamento della sicurezza nei cantieri;-----
- q) studi e progettazione che richiedano speciali competenze tecniche scientifiche nel settore dell'energia, escludendo ogni attività dalla legge riservata ad iscritti in albi professionali;-----
- r) ricerche storiche, culturali, ricreative ed informative in genere, loro pubblicazione e sussidi;-----
- s) promozione e gestione di corsi di formazione in genere;-----
- t) promozione e gestione di eventi culturali, di promozione turistica, sportivi e ricreativi;-----
- u) costruzione, ristrutturazione, compravendita e gestione di immobili;-----
- v) gestione di un giornale scritto e parlato, di un centro stampa, e comunque la pubblicazione, la diffusione e la relativa commercializzazione in genere di quanto inerente l'oggetto sociale;-----
- w) attività di editoria compresa la stampa ed il commercio di libri, pubblicazioni, sussidi e strumenti di educazione e formazione in genere, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;-----

x) noleggio di attrezzature per eventi culturali, turistici, sportivi e ricreativi;-----

y) pulizia di edifici in genere.-----

3.4 La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di Società controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni.--

-----La Società potrà costituire con altre Società ed Enti raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da Enti Pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.-----

-----La Società non potrà costituire direttamente o indirettamente società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, la Società potrà altresì, anche in deroga a quanto previsto al precedente periodo, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni pubbliche socie o della So-

cietà medesima, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.-----
-----La Società potrà, infine, contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con Enti privati o pubblici di aree e di impianti occorrenti per lo svolgimento dell'attività sociale, stipulare con i predetti Enti convenzioni per prestazioni rientranti nel proprio oggetto sociale, nonché, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, purchè ad esso funzionalmente connesse, con espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'attività assicurativa e di intermediazione mobiliare, delle attività di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 nei confronti del pubblico, dell'attività dei professionisti iscritti in appositi albi e di ogni attività non consentita per

legge.-----

3.5 Si precisa che l'ottanta per cento del fatturato derivante dalle attività costituenti l'oggetto sociale deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla Società dagli Enti Pubblici soci.-----

-----**ARTICOLO 4**-----

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.-----

-----**CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI**-----

-----**ARTICOLO 5**-----

5.1 Il capitale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) suddiviso in numero 50.000 (cinquantamila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.-----

5.2 La partecipazione al capitale sociale è consentita, esclusivamente, ad enti locali ed enti pubblici, o a loro consorzi o a società in house dei medesimi, sino a quando mantengono tali caratteristiche e altri Enti Pubblici aventi sede e attività nel predetto territorio del Bacino Imbrifero così come delimitato dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 24-04-1975 (G.U.R.I. n. 137 del 26/5/1975).-----

5.3 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (me-

diante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto al successivo punto 5.4.-----

5.4 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione di cui al successivo punto 5.6.---

La delibera di aumento del capitale assunta dall'Organo Amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.-----

5.5 L'aumento del capitale sociale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.-----

5.6 In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoplate; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci,

sulla base del rapporto di cambio.-----

Si applica la disposizione dell'articolo 2441 c.c.. Potranno essere omessi sia il deposito presso il Registro Imprese dell'offerta di opzione che ogni altra forma di pubblicità della stessa, qualora tutti i soci siano presenti (in proprio o per delega) all'assemblea che delibera l'aumento e dichiarino di essere già informati dell'offerta di opzione e del termine relativo.-----

5.7 Sussiste il divieto in capo agli enti soci di alienare le proprie azioni a favore di soggetti privati tali da alterare l'affidamento in house. Ogni atto contrario è nullo.-----

-----**ARTICOLO 6**-----

6.1 Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.-----

-----**ARTICOLO 7**-----

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.-----

7.2 Laddove consentito dalla Legge, tutti i finanzia-

menti e le sovvenzioni dei soci si intenderanno infruttiferi di interessi e non onerosi, salvo diversa deliberazione.-----

7.3 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.-----

-----**AZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI**-----

-----**ARTICOLO 8**-----

8.1 La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.-----

-----**ARTICOLO 9**-----

9.1 Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.-----

9.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.----

-----**ARTICOLO 10**-----

10.1 Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi, fatto salvo il rispetto del diritto di prelazione spettante ai soci.

tante agli altri soci, secondo le seguenti disposizioni:-----

a) il socio che intende trasferire in tutto od in parte le proprie azioni, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'Organo Amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento;-----

b) l'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:-----

b1) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata al servizio postale non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo;-----

b2) le azioni dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub b1)- l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione

tra gli stessi delle azioni offerte (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui le azioni offerte non siano proporzionalmente divisibili tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;---

c) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione al valore nominale delle azioni da ciascuno di essi possedute;-----

d) se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;-----

e) qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;-----

f) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;-----

g) qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire le azioni offerte in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi

dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente;-----

h) il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni;---

i) il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.-----

10.2 Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.-----

10.3 La cessione delle azioni e dei diritti di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.----

10.4 Ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi nella definizione di "trasferimento per atto tra vivi" tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre

alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.-----

10.5 L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.-----

10.6 E' ammessa l'alienazione diretta delle partecipazioni solo ed esclusivamente nel caso eccezionale previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 10 del Decreto Legislativo n.175/2016, fatti comunque salvi gli eventuali diritti di prelazione dei soci stabiliti dalla legge o dallo Statuto.-----

-----**ASSEMBLEE**-----

-----**ARTICOLO 11**-----

11.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.-----

11.2 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei soci ai sensi dell'articolo 2367 c.c..-----

L'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia.-----

11.3 L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea ai sensi dell'ar-

articolo 2366 c.c.-----

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-----

11.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.-----

Nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.-----

11.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

11.6 Nell'ipotesi di cui al precedente punto 11.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.-----

11.7 L'Assemblea decide nel rispetto delle decisioni assunte dagli Enti che esercitano il controllo "analo-

go" congiunto sulla Società, nelle forme da essi stessi stabilite.-----

-----**ARTICOLO 12**-----

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.----

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.-----

12.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.-----

12.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.-----

-----**ARTICOLO 13**-----

13.1 Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.-----

Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.-----

13.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea per il tramite del legale rappresentante può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.-----

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.-----

E' ammessa anche la delega generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.-----

La rappresentanza non può essere conferita ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.-----

Si applicano le altre disposizioni dell'articolo 2372 c.c..-----

13.3 I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.-----

13.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislo-

cati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:-----

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;-----

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;-----

- dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui

si tiene la riunione.-----

-----**ARTICOLO 14**-----

14.1 Ogni azione attribuisce il diritto di voto.-----

14.2 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.-----

14.3 L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento del capitale sociale.-

14.4 Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.-----

Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.-----

-----**ARTICOLO 15**-----

15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.-----

15.2 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.-----

-----**AMMINISTRAZIONE**-----

-----**ARTICOLO 16**-----

16.1 Ai sensi di legge, la società è amministrata da un Amministratore Unico.-----

16.2 L'amministratore non potrà essere scelto tra i soci.-----

16.3 Non può essere nominato alla carica di Amministratore e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile e nelle altre condizioni vietate dalle leggi speciali.-----

16.4 Si applica la L. n. 444/1994.-----

16.5 Salvi gli ulteriori requisiti previsti dal presente statuto, l'Amministratore Unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri così come previsto dall' art. 11, comma 1, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.-----

16.6 Si applicano le norme di cui ai commi 8,9 e 10 dell'art. 11 del Decreto legislativo n. 175/2016.-----

-----**ARTICOLO 17**-----

17.1 L'Amministratore non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. In mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo l'amministratore si intende nominato per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi.-----

17.2 Sulla base degli indirizzi dei massimi consessi degli enti soci, l'amministratore è revocabile dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominato nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.-----

17.3 E' ammessa la rieleggibilità.-----

17.4 Se viene a mancare l'amministratore, l'assemblea, convocata dal Presidente del Collegio Sindacale entro due giorni dall'evento, provvede immediatamente e comunque entro cinque giorni dalla convocazione alla nomina di uno nuovo. Nel periodo di vacatio l'ordinaria amministratore è svolta dal Collegio Sindacale.-----

17.5 Per la rinuncia all'ufficio da parte dell'Amministratore si applica il disposto dell'articolo 2385 c.c.

-----**ARTICOLO 18**-----

18.1 Con delibera motivata dell'Assemblea, avendo ri-

guardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo in debito il contenimento dei costi, può essere nominato un Consiglio di Amministrazione, composto di tre membri con il rispetto del principio di equilibrio di genere di un terzo. Il Consiglio:-----

- elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente esclusivamente per sostituire il Presidente solamente nei casi di assenza o di impedimento, senza, per quest'ultimo, alcun compenso aggiuntivo nonché un segretario, anche estraneo;-
- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica, P.E.C.), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nei casi di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o P.E.C. e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle Adunanze e delle deliberazio-

ni del Consiglio di Amministrazione;-----

- si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché
in Italia.-----

18.2 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni
sono valide, anche senza convocazione formale, quando
intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci.

18.3 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di
Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi
audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni,
cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:-----

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente
ed il Segretario della riunione che provvederanno alla
formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ri-
tenere svolta la riunione in detto luogo;-----

- che sia consentito al Presidente della riunione di
accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo
svolgimento della riunione, constatare e proclamare i
risultati della votazione;-----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di per-
cepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto
di verbalizzazione;-----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare
alla discussione ed alla votazione simultanea sugli ar-
gomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ri-
cevere o trasmettere documenti.-----

18.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.-----

In caso di parità, il voto del Presidente prevarrà su quello degli altri Consiglieri.-----

18.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.-----

18.6 Salvi gli ulteriori requisiti previsti dal presente statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri così come previsto dall'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo 19/8/2016, n. 175.-----

18.7 Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale deve in tal caso, entro 30 (trenta) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo am-

ministrativo.-----

18.8 Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.-----

18.9 Se vengono a cessare tutti gli Amministratori o viene a cessare l'Amministratore Unico, l'assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.-----

-----**ARTICOLO 19**-----

19.1 Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.-----

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci e comunque nel rispetto degli indirizzi ricevuti dai massimi consessi degli Enti soci al fine della concreta applicazione del controllo "analogo" congiunto della Società, nelle forme da essi stessi stabilite, come da successivo articolo 34.-----

19.2 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva

l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.-----

19.3 L'Organo Amministrativo, nei limiti previsti dall'art. 2381 cod. civ. e da altre disposizioni di legge (da ultimo D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175) può nominare institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri in coerenza con gli indirizzi in tal senso ricevuti dagli enti soci.-----

19.4 L'Organo Amministrativo ha il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.-----

19.5 Spetta al responsabile della prevenzione della corruzione la verifica del possesso dei requisiti per ogni componente dell'organo amministrativo e quindi in sede di passaggio da amministratore senza deleghe ad amministratore con deleghe. Tale verifica si estende agli institori ed ai procuratori se nominati.-----

19.6 Ogni socio, a prescindere dalla misura della partecipazione, ha i poteri e applica le previsioni dell'art. 2409 codice civile sul controllo giudiziario.-----

-----**ARTICOLO 20**-----

20.1 La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, o in sua assenza o impe-

dimento al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

L'Amministratore Unico e/o il Presidente del Consiglio di Amministrazione:-----

- ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, e dunque rappresenta la Società nei confronti di qualsiasi autorità, ufficio ed ente, politico, amministrativo, fiscale, sindacale, firmando istanze, ricorsi o reclami, sottoscrivendo atti e dichiarazioni comunque denominati;-----

- stabilisce l'ordine del giorno, convoca e sottoscrive le delibere sia dell'Assemblea dei soci che del Consiglio di Amministrazione.-----

-----**ARTICOLO 21**-----

21.1 Agli Amministratori oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni, potrà essere assegnata per ciascuno di essi una indennità fissa annua complessiva e, se del caso, variabile ai sensi di legge, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea ordinaria fermo restando il contenimento dei costi sia in presenza della nomina dell'Amministratore Unico che del Consiglio di Amministrazione.-----

21.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall' assemblea ordina-

ria dei soci.-----

L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori e/o dell'Amministratore, incluso il compenso per quelli investiti di particolari cariche.-----

21.3 Sussiste il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.-----

21.4 E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.-----

-----**ORGANI DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE**-----

-----**ARTICOLO 22**-----

22.1 La società, ai sensi di legge, nomina il collegio sindacale.-----

22.2 Il collegio sindacale esercita tutte le funzioni ed i poteri di cui alle disposizioni di legge (art. 2397 c.c. e seguenti).-----

22.3 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) membri

effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea e scelti tutti nel registro dei revisori contabili; l'Assemblea attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di presidente.-----

E' applicato il rispetto, ai sensi di legge, della parità di genere con il suo rispetto di uno su tre.-----

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.-----

22.4 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci Effettivi devono essere tutti iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Per i sindaci supplenti è fatta salva l'applicazione dell'articolo 2397 c.c.-----

22.5 Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 codice civile.-----

22.6 I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.-----

22.7 Il Collegio Sindacale ha i poteri di cui all'articolo 2403 bis codice civile.-----

22.8 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

22.9 Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.-----

22.10 Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.-----

22.11 I Sindaci devono assistere alle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Nel caso con le medesime modalità telematiche.-----

22.12 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.-----

22.13 I soci che rappresentano almeno un ventesimo del capitale sociale possono altresì esercitare l'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 bis del codice civile.-----

22.14 Spetta al responsabile della prevenzione della corruzione la verifica del possesso dei requisiti per il ruolo di componente effettivo e supplente del Collegio sindacale.-----

22.15 Si applica ai componenti il collegio sindacale la L. n. 444/1994.-----

-----**ARTICOLO 23**-----

23.1 La società, ai sensi di legge speciale, è tenuta alla nomina del revisore legale dei conti da parte dell'assemblea dei soci, il quale opera ai sensi di legge per la durata oggetto dell'incarico.-----

23.2 Non può essere nominato alla carica di revisore legale e, se nominato, decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dalle disposizioni in materia del codice civile (art. 2409-quinquies).-----

23.3 Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.----

23.4 L'incarico di revisore legale ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo

esercizio dell'incarico.-----

23.5 Spetta al responsabile della prevenzione della
corruzione la verifica del possesso dei requisiti per
il ruolo di revisore legale dei conti.-----

23.6 Si applica al revisore legale dei conti la L. n.
444/1994.-----

23.7 Esercita tutte le funzioni ed i poteri di cui alle
disposizioni di legge (art. 2397 c.c. e seguenti).-----

23.8 Salvi gli ulteriori requisiti previsti dal presen-
te statuto, sia i componenti del Collegio Sindacale che
il Revisore legale devono possedere i requisiti di ono-
rabilità, professionalità e autonomia stabiliti con de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri così
come previsto dall' art. 11, comma 1, del Decreto legi-
slativo 19/8/2016, n. 175.-----

-----**RECESSO DEL SOCIO**-----

-----**ARTICOLO 24**-----

24.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle
loro azioni, i soci che non hanno concorso alle delibe-
razioni riguardanti:-----

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale,
quando consente un cambiamento significativo dell'atti-
vità della società;-----

b) la trasformazione della società;-----

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;-----

- d) la revoca dello stato di liquidazione;-----
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto;-----
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;-----
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;-----
- h) la proroga dei termini;-----
- i) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.-----

24.2 Hanno inoltre diritto di recedere i soci per i quali sia cessata, per qualsiasi causa, l'efficacia del Regolamento per l'esercizio del controllo "analogo" congiunto della Società.-----

24.3 II diritto di recesso compete infine ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.-----

24.4 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di re-

cesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere nel Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.-----

24.5 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.-----

24.6 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.---

24.7 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali esercitano il recesso al valore da determinarsi ai sensi dei successivi commi.-----

-----**ARTICOLO 25**-----

25.1 Il valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dall'Organo Amministrativo sentiti gli organi di controllo, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.-----

25.2 I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al precedente punto 24.5 nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenere copia a proprie spese. In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c.-----

25.3 Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'articolo 2437 - quarter c.c.; comunque il rimborso delle azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società, salvo venga deliberato lo scioglimento della società.-----

-----**BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI**-----

-----**ARTICOLO 26**-----

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.-----

26.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio

di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.-----

26.3 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.-----

26.4 Se la società sviluppa attività in libero mercato, essa è tenuta alla separazione contabile rispetto all'attività istituzionale ricompresa nel proprio oggetto sociale.-----

26.5 Spetta all'organo amministrativo stabilire i criteri di riparto dei costi generali di funzionamento.----

26.6 Ai fini della suddivisione contabile di cui all'art. 6, comma 1, T.U. n. 175 del 2016, si procederà tenendo conto dei seguenti aggregati omogenei: 1) dei servizi pubblici locali d'interesse generale (ivi compresa l'autoproduzione di energia da cedersi all'acquirente unico e come tale da non porsi sul libero mercato) come da art. 4, comma 2, lett. a), T.U. n. 175 del 2016; 2) dell'autoproduzione di beni, funzioni e servi-

zi strumentali agli enti soci richiedenti tale attività, come da art. 4, comma 2, lett. d), T.U. n. 175 del 2016; 3) e quindi di eventuali attività in libero mercato come da previsioni statutarie.-----

26.7 I costi generali totali di funzionamento come da bilancio di previsione da ultimo approvato (operativi ed extra operativi al netto dei proventi finanziari) di cui all'art. 19, comma 5, T.U. n. 175 del 2016, saranno ripartiti inizialmente tra gli aggregati omogenei indicati al precedente comma come da criteri stabiliti dall'organo amministrativo con l'ausilio del comitato di controllo analogo congiunto.-----

Successivamente, il suddetto riparto delle spese di funzionamento verrà percentualmente ripartito all'interno dei medesimi aggregati, in via proporzionale alla media dei ricavi degli ultimi due esercizi approvati - voci A1, A5 e A3 (quest'ultima tenuto conto della specificità dell'attività sociale), art. 2425 codice civile - dei rispettivi aggregati.-----

26.8 Ai costi generali totali di funzionamento di cui alla precedente alinea, ai vari aggregati e sotto aggregati saranno poi attribuiti i costi diretti di pertinenza.-----

-----ARTICOLO 27-----

27.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve es-

sere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.-----

27.2 La delibera che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.-----

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.-----

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.-----

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.-----

27.3 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.-----

-----SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE-----

-----ARTICOLO 28-----

28.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di cui al precedente articolo 14.3.-

28.2 Nel caso di cui al precedente punto 28.1, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi in sede straordinaria sempre con le maggioranze previste dal precedente articolo 14.3, dispone:-----

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;-----
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;-----
- i poteri dei liquidatori.-----

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 c.c..-----

28.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria presa con le maggioranze di cui al precedente articolo 14.3.-----

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487 ter codice civile.-----

28.4 Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.-----

28.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.-----

-----**OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI**-----

-----**ARTICOLO 29**-----

29.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'Organo Amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.-----

29.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.-----

29.3 In ogni caso le obbligazioni convertibili potranno essere collocate esclusivamente a beneficio di soggetti aventi i requisiti di cui al precedente art. 5.2 e con il limite di trasferibilità solo nei confronti di detti soggetti.-----

29.4 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del libro V codice civile.-----

-----**ARTICOLO 30**-----

30.1 La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346 ultimo comma cod. civ. e dei precedenti art. 5.2 e 5.7.-----

30.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.-----

30.3 La società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.-----

30.4 La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.-----

30.5 Gli strumenti finanziari che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.-----

30.6 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI Capo V del codice civile.-----

-----**CLAUSOLA COMPROMISSORIA**-----

-----**ARTICOLO 31**-----

31.1 Compatibilmente con le preclusioni dettate dalla normativa vigente le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativi e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono devolute in arbitrato rituale di diritto dinanzi ad un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno su istanza della parte più diligente.-----

La sede dell'arbitrato è in Ascoli Piceno. Si applicano le disposizioni degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.-----

31.2 Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del pre-

cedente articolo 24.-----

---**CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO E DISPOSIZIONI GENERALI**---

-----**ARTICOLO 32**-----

32.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

32.2 I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ottenerne estratti a proprie spese.-----

-----**ARTICOLO 33**-----

33.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano, anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

33.2 Riferendosi il presente statuto a società non rientrante tra quelle di cui all'articolo 2325-bis c.c., non trovano applicazione le disposizioni di legge e del codice civile dettate specificatamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.-----

-----**ARTICOLO 34**-----

34.1 Ai sensi di quanto già anticipato nel precedente art. 19.1, il controllo analogo congiunto è esercitato da un comitato (così detto comitato di controllo analogo congiunto) come da relativo regolamento approvato

dal massimo consesso degli enti soci, ovvero per il tramite di una convenzione di funzioni tra detti enti. Detto organismo verbalizza l'esito delle proprie riunioni di controllo analogo congiunto ed informa di ciò l'organo amministrativo della società ed i soci; sarà cura di questi ultimi trasferire tale esito ai funzionari competenti. Detto controllo analogo congiunto si traduce in un potere assoluto di direzione, supervisione e coordinamento (d'impianto amministrativo) ed interessa gli atti di straordinaria amministrazione e i principali atti di ordinaria amministrazione. E ciò con il fine di porre nella condizione tutti gli enti soci di poter esercitare una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sugli obiettivi più importanti della società.-----

34.2 L'organo amministrativo della società recupera tali potestà in esecuzione degli strumenti programmatici (per quanto ivi previsto) sottoposti al parere preventivo del comitato di controllo analogo congiunto e poi approvati dall'assemblea ordinaria dei soci. Tali strumenti comprendono il bilancio di previsione e correlate significative variazioni, nonché gli atti riferiti all'acquisto e cessione di eventuali beni d'investimento significativi e partecipazioni.-----

34.3 L'organo amministrativo applica l'indicatore com-

plessivo di rischio da crisi aziendale e, a fronte di un rischio alto, applica, al posto dei consueti strumenti programmatici, il piano di risanamento con rientro dell'equilibrio economico-finanziario entro un triennio a partire dall'anno successivo a quello in cui si è manifestato tale stato. Ai sensi di legge l'organo amministrativo applica gli strumenti di governo. Sia il sopraccitato indicatore sia gli strumenti di governo sono oggetto di relazione sul governo da parte dell'organo amministrativo. La relazione di governo è applicata sia al bilancio di previsione sia al bilancio consuntivo come sezionale, in quest'ultimo caso, della relazione sulla gestione di cui all' art. 2428,c.c. ovvero della nota integrativa di cui all'art. 2427 c.c. nel caso di bilancio abbreviato di cui all'art. 2435-bis c.c.-----

34.4 Il controllo analogo congiunto comporta l'attivazione di una effettiva e continuativa verifica degli obiettivi, dell'attività e dei risultati in progress infrannuali e finali, di cui ai precedenti commi (tra preventivo e consuntivo) per il tramite di un idoneo sistema informativo tale da consentire la produzione di un report semestrale che l'organo amministrativo redigerà entro la metà del mese di settembre di ciascun anno, sottoposto al parere del comitato di controllo ana-

logo congiunto e poi da approvarsi a cura dell' assemblea ordinaria dei soci o altra forma ai sensi del già citato comma 1.-----

Il tutto, onde consentire un concreto e pregnante controllo degli enti soci in attuazione dei citati obiettivi di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo quantitativo e qualitativo. Tale report verterà sul generale andamento della gestione economica, finanziaria, patrimoniale e qualitativa della società, sui singoli servizi pubblici locali affidati, nonché su ogni altra operazione di rilievo effettuata dal soggetto gestore.-----

34.5 L'organo deputato al controllo analogo congiunto per poter svolgere a tutti gli effetti un controllo strutturale in una logica dinamica e non statica, esercita poteri ispettivi diretti e concreti, e quindi può effettuare visite, ispezioni e prelievi nei luoghi in cui la società esercita la propria attività, in stretta coerenza con la normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro.-----

34.6 Ogni ente socio, a prescindere dalla misura della partecipazione al capitale sociale, ha diritto di veto sulle materie che lo riguardano con riferimento ai servizi pubblici locali e alle attività di autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali fisicamente

affidati nel proprio territorio, e più esattamente:-----

1) modifiche del proprio contratto di servizio;-----

2) modifiche della carta dei servizi per quanto espressamente riferito al sopraccitato diritto;-----

3) modifiche delle tariffe/corrispettivi;-----

4) modifiche agli strumenti programmatici per quanto espressamente riferito al sopraccitato diritto;-----

5) modifiche agli strumenti di controllo analogo congiunto per quanto espressamente riferito al sopraccitato diritto;-----

6) modifiche al voto di lista per la designazione dei componenti degli organi societari in assenza dell'unanimità.-----

34.7 Il coordinamento e la consultazione tra gli enti soci avviene, oltre che con quanto previsto nel presente articolo, attraverso le specifiche Assemblee ordinarie dei soci.-----

34.8 La società, nel concreto, deve avere, la possibilità, all'interno del proprio contesto societario-organizzativo, di svolgere con le proprie risorse l'attività oggetto dell'affidamento medesimo o, comunque, una sua parte significativamente consistente.-----

34.9 Le eventuali società controllate (ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ.) sono sottoposte all'attività di controllo analogo congiunto da parte di questa so-

cietà ed all'attività di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e successivi del cod. civ. da parte della presente società, al fine di garantire lo stretto rispetto dei paradigmi riferibili al controllo analogo di cui trattasi.-----

In tal senso il bilancio di previsione assorbirà gli indirizzi propri delle società controllate, a sua volta ricevuti dagli enti soci di questa società per il tramite dell'assemblea dei soci stessi.-----

In tali ipotesi questa società estenderà il controllo analogo nell'architettura e contenuto concretamente richiamato nel presente articolo, a favore dei propri soci, a dette controllate.-----

34.10 I rapporti tra i soci e la società sono disciplinati dal presente statuto sociale, dai contratti di servizio e/o dalle convenzioni per quanto riguarda l'attività di autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali; atteso che sia i suddetti contratti di servizio che le convenzioni prodotti dalla società dovranno essere preventivamente sottoposti alla verifica del comitato di controllo analogo congiunto. Le tariffe sono determinate ai sensi di legge (ora art. 117, D. Lgs. n. 267/2000), per poi essere approvate, di anno in anno, dagli organi istituzionali competenti degli enti soci.-----

In presenza di un bilancio consuntivo in perdita e di un bilancio di previsione ancora in perdita, sussiste l'obbligo in capo all'organo amministrativo della società di predisporre, fare sottoporre al comitato di controllo analogo congiunto ed all'organo di controllo interno, e fare approvare all'assemblea ordinaria dei soci, un piano di risanamento indicante, tra l' altro, le azioni ed i calendari da porsi in essere per recuperare una situazione di equilibrio economico-finanziario.-----

34.11 Gli enti soci disciplinano l'articolato sistema di controllo analogo congiunto tramite apposito regolamento da approvarsi all'unanimità dai massimi consessi degli enti soci.-----

34.12 Il controllo analogo congiunto da parte dell'ente socio avviene anche tramite direttive da parte del massimo consesso del medesimo ente socio, attraverso la nomina dei componenti gli organi societari, attraverso la nomina del proprio componente nel comitato di controllo analogo congiunto, il contratto di servizio, le convenzioni per l' attività di autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali, l'approvazione delle tariffe e degli strumenti programmatici anzi citati.----

Gli indirizzi riferiti alla straordinaria amministrazione ed ai principali atti di ordinaria ammi-

nistrazione di cui alle direttive di cui sopra, pervenuti all'Organo Amministrativo della Società, sono trasferiti dal Presidente di detto Organo al comitato di controllo analogo congiunto, relazionando l'organo amministrativo oltre che sugli aspetti quantitativi anche sui principali aspetti qualitativi in coerenza con gli obiettivi ricevuti.-----

34.13 Sarà cura del segretario dell' assemblea ordinaria dei soci trasferire al comitato di controllo analogo congiunto ed al massimo consesso degli enti soci gli strumenti programmatici delle società e quindi il relativo report.-----

Su richiesta del Presidente del comitato di controllo analogo congiunto, il segretario dell'organo amministrativo è tenuto a trasmettere copia dei verbali di detto organo al medesimo comitato di controllo analogo congiunto.-----

34.14 Al comitato di controllo analogo congiunto spetta altresì il compito di realizzare il coordinamento e la consultazione tra gli enti soci e gli organi sociali.---

34.15 L'ente socio ha diritto al recesso dalla società anche nei casi in cui detto ente non sia stato posto nella condizione di esercitare le potestà ricomprese nel controllo analogo congiunto come sopra delineato.---

34.16 Il comitato di controllo analogo congiunto riceve

pertanto dall'organo amministrativo della Società, ai fini del proprio controllo analogo congiunto e pronunciamento, le convocazioni Assembleari, il bilancio di previsione e sue significative variazioni infrannuali, le proposte di acquisto e cessione di eventuali beni d'investimento significativi e partecipazioni, il report semestrale di cui al precedente punto 34.4, il progetto di bilancio consuntivo (bilancio dell'esercizio), la proposta delle azioni a tonificazione dei risultati di bilancio positivi e, nella fattispecie di cui al precedente punto 34.10, la proposta delle azioni a rientro di eventuali scostamenti negativi, oltre agli indirizzi riferiti alla straordinaria amministrazione ed ai principali atti di ordinaria amministrazione.-----

34.17 Il pronunciamento del comitato di controllo analogo congiunto sugli atti di cui sopra dovrà avvenire di norma entro 10 (dieci) giorni solari consecutivi dalla consegna ed in ogni caso compatibilmente con le scadenze imposte da altre disposizioni di legge. Il verbale riferito al suddetto pronunciamento dovrà essere trasmesso a cura del Presidente o del Segretario del comitato di controllo ai destinatari di cui al precedente punto 34.1.-----

34.18 L'oggetto sociale e le sue variazioni non Dovranno essere tali da attribuire una vocazione commerciale

alla società.-----

34.19 L'ente socio affidante ha il dovere di assegnare gli obiettivi strategici alla società in house e una volta che essi sono stati affidati ha il conseguente obbligo di monitorarli, al fine della loro verifica e delle eventuali azioni correttive, in relazione agli eventuali squilibri di natura economico-finanziaria riscontrati che hanno ripercussioni nel bilancio proprio dell' ente affidante.-----

34.20 In conseguenza al pregnante controllo analogo congiunto di cui sopra, la società ha totalmente l'obbligo di organizzare le complessive risorse aziendali, rispettando gli obiettivi ad essa assegnati ed allestendo al proprio interno un sistema di controllo, finalizzato al perseguimento degli obiettivi strategici e di gestione di propria competenza e realizzando le condizioni perché tra l' ente affidante e la società affidataria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e/o delle attività di autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali vi sia una sorta di feedback, di scambio d'informazioni verso l'ente socio, con il fine della rilevazione degli scostamenti e dell'attivazione di eventuali azioni correttive.-----

34.21 Prima dell'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, detti bilanci sono in-

viati agli uffici comunali prima della successiva approvazione in assemblea, per i previsti controlli e le eventuali osservazioni.-----

34.22 Spetta ai massimi consessi degli enti soci definire gli indirizzi, da veicolarsi per il tramite dell'assemblea dei soci, sul contenimento dei costi totali di funzionamento.-----

-----**ARTICOLO 35**-----

35.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni e di società in house (art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).-----

F.to Contisciani Luigi-----

F.to Borraccini Giovanni-----

F.to Armando Falcioni-----

F.to Fabiana Pellegrino-----

F.to Sante Stangoni-----

F.to Francesco Leoni-----

F.to Remoli Sergio Maria-----

F.to Lina Censori-----

F.to Eleonora Franconi-----

F.to Marco Mariani-----

F.to Manuela Giannini-----

F.to Paolo Iacopini-----

F.to Laura Remoli-----

F.to Francesca Filauri Notaio-----

Copia conforme all'originale, munito delle firme prescritte dalla legge, con il quale collazionata concorda.

In carta libera per gli usi consentiti.

La presente copia consta di duecentonovantasette pagine.

Ascoli Piceno,

duemiladiciannove